

APPALTI: Gara - Concorrenti - Raggruppamenti temporanei di imprese - Immodificabilità soggettiva dei partecipanti - Art. 48, co. 9, d.lgs. n. 50/2016 - Casi in cui è ammessa la sostituzione di un partecipante - Co. 17 e 18 del cit. art. 48 - Sostituzione interna del mandatario o del mandante di un R.T.I. con altro soggetto del raggruppamento in possesso dei requisiti - Opere pubbliche - Requisiti speciali di qualificazione - Attestazione SOA.

Tar Lazio - Roma, Sez. I, 10 gennaio 2022, n. 141

- in *Il Foro amm.*, 1, 2022, pag. 95 e ss.

1. “[...] il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti [...].

Ne discende che, in linea di principio, deve ritenersi preclusa qualsiasi modificazione dei raggruppamenti temporanei che hanno partecipato a una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa [...].

Tale principio è espressamente sancito dall'art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che - nel far salve le ipotesi di cui ai successivi commi 17 e 18, ammette la sostituzione "in caso di perdita [...] dei requisiti", ma esclusivamente "in corso di esecuzione", all'evidente fine di salvaguardare il completamento del programma negoziale già in corso di attuazione [...]”.

2. “[...] l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

b) l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al

raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale” [...]”.

3. “[...] *la dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione nelle gare pubbliche di lavori, che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Ad. Plen. 18 luglio 2012, n. 27), devono essere posseduti dai concorrenti non solo all’atto della presentazione dell’offerta, ma anche per tutta la durata della procedura fino all’aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell’esecuzione dello stesso, deve necessariamente avvenire attraverso l’attestazione SOA, avente valore di certificazione dei requisiti in concreto posseduti dall’operatore economico, rilasciata dagli organismi a ciò competenti [...]*”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas s.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 novembre 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe I.G. Group S.r.l. e Monaco s.p.a. hanno impugnato il provvedimento con cui l’Anas ha annullato in autotutela l'aggiudicazione in loro favore della gara a procedura ristretta “DG 32/17 Accordo quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sull'intera rete stradale ANAS S.p.A. Lotto 2 (Codice CIG: 7300122B3D) – Coordinamento Territoriale Anas-Nord Ovest - Importo previsto €. 10.000.000,00”.

Le ricorrenti hanno esposto che la procedura in questione, di importo massimo previsto pari ad euro 70.000.000,00, era regolata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con attribuzione di 30/100 punti per l’offerta economica, da determinarsi mediante ribasso percentuale unico per ciascun affidamento sull’Elenco prezzi unitari posto a base di gara, e di 70/100 punti per l’offerta tecnica, sulla scorta dei sotto-criteri e ponderazioni stabiliti dalla lettera di invito.

La gara oggetto di controversia riguardava il Lotto 2, “Coordinamento Territoriale Anas-Nord Ovest (Codice CIG: 7300122B3D)”, per il valore stimato posto a base d’asta di euro 10.000.000,00, riferito alle seguenti classi e categorie:

- OG10: importo euro 5.000.000 (classifica V – categoria prevalente);
- OG3: importo euro 1.500.000 (classifica III-bis – categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria);
- OS3: importo euro 1.500.000 (classifica III-bis – categoria scorporabile a qualificazione obbligatoria);
- OS19: importo euro 1.000.000 (classifica III – categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria);
- OS9: importo euro 1.000.000 (classifica III – categoria scorporabile a qualificazione non obbligatoria).

Alla predetta procedura di gara avevano partecipato tre operatori economici e, tra essi, il costituendo raggruppamento temporaneo di imprese tra I.G. Group S.r.l., Monaco s.p.a. e Cantieri Navali Moderni s.r.l., così composto: I.G. Group S.r.l. (capogruppo, 59,67%), Monaco s.p.a. (mandante, 25,33%), Cantieri Moderni s.r.l. (mandante, 15,00%); in particolare, Monaco s.p.a. per le categorie OG3 (100%) e OS3 (68,87%, quest’ultima surrogata con la OG11 III classifica) e Cantieri Moderni per la categoria OG10 (30%); il resto delle categorie coperto dalla capogruppo mandataria I.G. Group, ovvero il 70% della categoria prevalente OG10, il 31,13% della categoria scorporabile OS3 (surrogata con la categoria OG11, II classifica), il 100% della categoria scorporabile OS19 e il 100% della categoria scorporabile OS9.

All’esito dell’apertura e della valutazione delle offerte, tale raggruppamento era risultato primo classificato, avendo totalizzato punti 82,362 (di cui punti 55,665 per l’offerta tecnica e punti 26,697 per l’offerta economica), quale risultante dalla media ponderata dei ribassi offerti per ciascuna delle cinque sezioni dell’Elenco prezzi pari al 21,014%.

Pertanto, con provvedimento del 20.12.2019, la stazione appaltante aveva disposto l’aggiudicazione dell’appalto in favore del RTI capeggiato dalla s.r.l. I.G. Group.

Tale determinazione veniva impugnata dal secondo classificato Euroimpianti s.p.a. con ricorso n. 1965/2020 innanzi a questo Tar che, con ordinanza n. 3089 del 23.4.2020, aveva respinto la domanda cautelare, tanto che la ricorrente aveva rinunciato al ricorso.

Nelle more la mandante Monaco, in sede di emissione di nuovo attestato SOA per ordinario quinquennio, aveva subito una modifica per la categoria OG11, dalla classifica III alla classifica II.

Su tale presupposto, con nota prot. U.0196598 del 30.3.2021, Anas aveva comunicato al raggruppamento aggiudicatario l'avvio del procedimento volto all'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione.

Le imprese ricorrenti avevano riscontrato tale comunicazione rilevando, in particolare, che il raggruppamento avrebbe potuto fare fronte alla sopravvenuta riduzione di classifica nella categoria OG11 (rilevante per surroga della categoria scorporabile OS3, richiesta in gara) sia mediante ricorso all'avvalimento con impresa in possesso della necessaria qualificazione, sia mediante mera riduzione del raggruppamento, essendo la mandataria I.G. Group in possesso del requisito a far data dal 10.1.2019, così come certificato dall'Organismo di Attestazione ESNA in sede di aggiornamento della SOA.

Ciononostante, con provvedimento prot. n. U.0312242 del 19.5.2021 Anas aveva disposto l'annullamento dell'aggiudicazione.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione e falsa applicazione degli artt. 48, 83 e 84 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità nonché di *favor participationis*, difetto e/o insufficienza di istruttoria, eccesso di potere per carenza e/o travisamento dei presupposti, evidente illogicità ed irragionevolezza, ingiustizia manifesta.

La stazione appaltante aveva negato la possibilità di ovviare alla sopravvenuta modifica della qualificazione con idoneo strumento come l'avvalimento, ovviamente non previsto all'atto della partecipazione, mentre, con riferimento al subappalto c.d. necessario qualificatorio, la giurisprudenza, sulla scorta delle conformi indicazioni provenienti dalla Corte di Giustizia UE, era ferma nell'ammettere la sostituzione dell'impresa inizialmente indicata anche per perdita sopravvenuta da parte di essa del requisito di idonea qualificazione SOA, di talché sarebbe stato contraddittorio non consentire che un raggruppamento inizialmente qualificato in proprio, in caso di perdita successiva della qualificazione, nello specifico da parte della mandante, non potesse farvi fronte mediante indicazione di subappalto ovvero di avvalimento, da parte di impresa dotata dei requisiti richiesti.

Illegittimo doveva ritenersi anche il non aver consentito di attivare il meccanismo disciplinato dall'art. 48, co. 17, 18 e 19-ter, d.lgs. n. 50/2016, che consentiva la modifica del raggruppamento di imprese laddove per una suo componente (mandataria o mandante) fosse venuto meno un requisito di partecipazione posseduto al momento dell'ammissione alla procedura.

Né poteva ritenersi che nel caso di specie la modifica fosse elusiva della disciplina dei requisiti, in quanto tale qualificazione riguardava solo la modifica soggettiva per ovviare ad una carenza

originaria di un requisito o per rendere di fatto inefficace la verifica in ordine al possesso dei requisiti, ma non alla sua sopravvenienza.

Si è costituita Anas s.p.a. resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 3 novembre 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Il raggruppamento ricorrente, nella propria offerta, ha così indicato le categorie di lavori da eseguire dai singoli operatori economici riuniti:

I.G. Group s.r.l.: OG10 pari alla percentuale del 70,00%; OS3 (Surrogata con la categoria OG11) pari alla percentuale del 31,13%; OS19 pari alla percentuale del 100,00%; OS9 pari alla percentuale del 100,00%;

Cantieri moderni s.r.l.: OG10 pari alla percentuale del 30,00%;

Monaco s.p.a.: OS3 (surrogata con la categoria OG11) pari alla percentuale del 68,87%; OG3 pari alla percentuale del 100,00%;

Inoltre, come riscontrato nei DGUE prodotti in fase di gara dalle imprese costituenti il RTI, la Categoria SOA OG10 è l'unica categoria SOA per cui è stata manifestata la volontà di subappalto entro il limite del 30% dell'importo complessivo del contratto.

A seguito della fusione per incorporazione tra Monaco e Cantieri Moderni, Anas ha incaricato un Gruppo di valutazione al fine di procedere con la verifica del mantenimento in capo al RTI aggiudicatario delle attestazioni di qualificazione SOA in corso di validità, adeguate per categoria e classifica ai valori dell'appalto da aggiudicare.

Con riferimento alla categoria SOA OS3 (surrogata con la categoria SOA OG11 ai sensi dell'art. 79, comma 16 del D.P.R. n. 207/2010), il Gruppo di valutazione ha rilevato che *“In sede di presentazione dell'offerta alla procedura di gara in oggetto, come documentato dalla Attestazione SOA N. 19086/11/00 della Monaco spa emessa in data 14.04.2014 (All. 13) (con scadenza quinquennale al 13/04/2019) dalla SOA Group spa, l'impresa Monaco spa disponeva di una classifica III in OG11 che la abilitava ad eseguire sino a € 1.033.000,00 corrispondente al 68,87 % della categoria OS3 prevista in appalto.*

Tale Attestazione è stata sostituita dalla SOA N. 22585 emessa in data 13.04.2019 dalla SOA GROUP SPA (All. 14), recante nella Categoria SOA OG11 un decremento della classifica - da III a II - che ad oggi abilita l'impresa MONACO SPA ad eseguire lavori per la categoria OG11 solo sino € 516.000,00 (con la maggiorazione del 20%, sino a € 619.200,00).

La riduzione della classifica nella Categoria SOA OG11 subita da MONACO SPA non può essere compensata dalle qualificazioni possedute dalla mandataria I.G GROUP S.R.L. che possiede a sua volta una classifica II riferita alla Categoria SOA OG11.

Pertanto, dalla sommatoria delle qualificazioni in OG11 possedute dalle due imprese associate (I.G GROUP S.R.L. e MONACO SPA), risulta che il RTI è abilitato ad eseguire sino a € 1.238.400,00, importo insufficiente a coprire l'intero ammontare di OS3 previsto a base di gara d'appalto (€1.500.000,00). Inoltre, tale deficit di qualificazione riguardante la Categoria OS3 (surrogata con la Categoria OG11) non può essere sanato con l'istituto del subappalto in quanto, come riscontrato nei DGUE prodotti in fase di gara dalle imprese costituenti il citato RTI, la Categoria SOA OG11 NON è oggetto di subappalto”.

Sulla base di tali considerazioni l'Anas ha proceduto all'annullamento dell'aggiudicazione in favore delle ricorrenti.

Con l'unico motivo di censura queste hanno lamentato che la stazione appaltante non abbia consentito né il ricorso all'avvalimento, né la modifica del raggruppamento al fine di sopperire alla sopravvenuta mancanza dei requisiti di capacità tecnica.

Al riguardo l'art. 48 del Codice degli appalti, ai commi 17 e 18, dispone che, in deroga alla regola generale dell'immodificabilità del raggruppamento temporaneo rispetto alla composizione risultante dall'impegno presentato in sede di offerta (art. 48, comma 9), è consentita al raggruppamento la possibilità di modificare la propria composizione in conseguenza di un evento che privi uno dei suoi partecipanti della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione (in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti, ovvero qualora si tratti di imprenditore individuale in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo) ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'art. 80, o nei casi previsti dalla normativa antimafia.

In particolare, il comma 18 cit. obbliga il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, ad eseguire la prestazione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori, servizi o forniture ancora da eseguire.

La giurisprudenza ha affermato che il fondamento della deroga prevista da queste disposizioni, rispetto al principio generale del comma 9, va individuato nell'esigenza di assicurare l'esecuzione del contratto nei termini stabiliti e di ovviare quindi ad un evento che colpisca uno dei componenti

del raggruppamento temporaneo di imprese, che si è aggiudicato la commessa (Cons. Stato, sez. III, 2 aprile 2020, n. 2245; sez. V, 18 luglio 2017, n. 3539).

Dunque, l'obiettivo del legislatore è quello di garantire la partecipazione degli operatori "sani" costituiti in raggruppamento, evitando che la patologia di un operatore travolga ingiustamente anche gli altri, salvaguardando al contempo l'interesse pubblico della stazione appaltante a non perdere offerte utili (T.A.R. Toscana, 10 febbraio 2021, n. 217).

Inoltre il comma 19 ter dell'art. 48, aggiunto dall'articolo 32, comma 1, lettera h), d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, estende espressamente la possibilità di modifica soggettiva per le ragioni indicate dai commi 17, 18 e 19, anche in corso di gara.

Come rilevato dalla giurisprudenza in casi analoghi, il principio di immodificabilità soggettiva dei partecipanti alle gare pubbliche mira a garantire una conoscenza piena, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, dei soggetti che intendono contrarre con le amministrazioni stesse, consentendo una verifica preliminare e compiuta dei requisiti di idoneità morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria dei concorrenti (Cons. Stato, Ad. plen., 4 maggio 2012, n. 8).

Ne discende che, in linea di principio, deve ritenersi preclusa qualsiasi modificazione dei raggruppamenti temporanei che hanno partecipato a una gara pubblica, in quanto la modifica determinerebbe, almeno in parte, la modifica dello stesso soggetto che vi partecipa (Cons. Stato, sez. V, 20 gennaio 2015, n. 169).

Tale principio è espressamente sancito dall'art. 48, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, che - nel far salve le ipotesi di cui ai successivi commi 17 e 18, ammette la sostituzione "in caso di perdita [...] dei requisiti", ma esclusivamente "in corso di esecuzione", all'evidente fine di salvaguardare il completamento del programma negoziale già in corso di attuazione (Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2019, n. 1116).

Secondo la giurisprudenza tale conclusione deve tenersi ferma anche a seguito della introduzione nel corpo dell'art. 48, ad opera dell'art. 32, comma 1, lett. h), del d. lgs. n. 56/2017, del nuovo comma 19 bis, il quale espressamente estende l'eventualità di modifiche soggettive anche alle ipotesi verificatesi "in fase di gara".

Invero, la disposizione in esame (che, per la sua natura eccezionale, deve essere oggetto di stretta interpretazione) si limita ad autorizzare la sostituzione del mandante nei (soli) casi di "modifiche soggettive" (per le società: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti; per gli imprenditori individuali: morte,

interdizione, inabilitazione o fallimento), previste dal comma 18, e non, dunque, anche nell'ipotesi di "perdita dei requisiti di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/16" in corso di gara, che pure è prevista dal medesimo comma 18 come causa di sostituzione della mandante ma nella (sola) fase esecutiva.

Se ne trae ulteriore conferma dal fatto che proprio l'art. 18 è stato contestualmente modificato introducendo, bensì, anche la fattispecie (antecedentemente non prevista) di perdita dei requisiti soggettivi quale ragione di possibile modificazione del raggruppamento, ma espressamente limitando l'ipotesi alla fase esecutiva (Cons. Stato, sez. V, 28 gennaio 2021, n. 833).

Sarebbe, allora, del tutto illogico che l'estensione "alla fase di gara" di cui al comma 19 ter, introdotto dallo stesso 'decreto correttivo', vada a neutralizzare la specifica e coeva modifica del comma 18.

I medesimi principi sono stati espressi poi dall'Adunanza Plenaria, che ha statuito che:

“a) l'art. 48, commi 17, 18 e 19-ter, del d.lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale, consente la sostituzione meramente interna del mandatario o del mandante di un raggruppamento temporaneo di imprese con un altro soggetto del raggruppamento stesso in possesso dei requisiti, nella fase di gara, e solo nelle ipotesi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione o, qualora si tratti di imprenditore individuale, di morte, interdizione, inabilitazione o anche liquidazione giudiziale o, più in generale, per esigenze riorganizzative dello stesso raggruppamento temporaneo di imprese, a meno che – per questa ultima ipotesi e in coerenza con quanto prevede, parallelamente, il comma 19 per il recesso di una o più imprese raggruppate – queste esigenze non siano finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara;

b) l'evento che conduce alla sostituzione meramente interna, ammessa nei limiti anzidetti, deve essere portato dal raggruppamento a conoscenza della stazione appaltante, laddove questa non ne abbia già avuto o acquisito notizia, per consentirle, secondo un principio di c.d. sostituibilità procedimentalizzata a tutela della trasparenza e della concorrenza, di assegnare al raggruppamento un congruo termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno tale da poter riprendere correttamente, e rapidamente, la propria partecipazione alla gara o la prosecuzione del rapporto contrattuale” (Cons. Stato, Ad. Plen, 27 maggio 2021, n. 10).

È perciò corretta la decisione di Anas nella fattispecie in esame, laddove, a fronte della perdita del requisito tecnico in corso di gara da parte di Monaco s.p.a., non ricorrendo alcuna delle ipotesi prese in esame dalla norma ai fini di una eventuale sostituzione, ha avviato il procedimento per la revoca dell'aggiudicazione.

Nemmeno può soccorrere il precedente di questa Sezione invocato dalla ricorrente che, in un caso analogo a quello che occupa relativo al decremento di qualificazione SOA in capo ad una mandante del raggruppamento aggiudicatario, con riferimento ad altra gara Anas ha rilevato come la stazione appaltante, lungi dall'escludere il raggruppamento medesimo, "avrebbe tuttavia dovuto assegnare allo stesso un termine per la riorganizzazione del proprio assetto interno" (Tar Roma, sez. I, 2 luglio 2021, n. 7844); ed infatti tale pronuncia si riferisce alla possibilità di riassetto interno, e non certo alla sostituzione della mandante con un'impresa terza in possesso della necessaria qualificazione, come prefigurato dalle ricorrenti.

Va disatteso anche l'assunto secondo cui IG Group possedeva i requisiti per l'aggiudicazione sulla base della nota ESNA SOA del 28.4.2021, che dimostrerebbe il possesso ininterrotto fin dal 2019 del requisito SOA in OG11, certificato solo nell'aprile 2021, in capo alla mandataria.

Ciò, infatti, presupporrebbe la possibilità di valorizzare i certificati di esecuzione lavori su cui si basano le istruttorie delle società organismo di attestazione, senza dover necessariamente richiedere il rilascio, a compimento dell'istruttoria condotta, di una attestazione SOA in corso di validità.

Di contro, la dimostrazione dei requisiti speciali di qualificazione nelle gare pubbliche di lavori, che, secondo il pacifico orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8; Ad. Plen. 18 luglio 2012, n. 27), devono essere posseduti dai concorrenti non solo all'atto della presentazione dell'offerta, ma anche per tutta la durata della procedura fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, deve necessariamente avvenire attraverso l'attestazione SOA, avente valore di certificazione dei requisiti in concreto posseduti dall'operatore economico, rilasciata dagli organismi a ciò competenti; nella specie l'attestazione prodotta risale all'aprile 2021 ed è, pertanto, successiva anche al provvedimento impugnato.

Il ricorso deve quindi essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna le ricorrenti alla rifusione in favore di Anas s.p.a. delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 novembre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Antonino Savo Amodio, Presidente

Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore

Lucia Maria Brancatelli, Primo Referendario

L'ESTENSORE

Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE

Antonino Savo Amodio

IL SEGRETARIO
